

**STUDIO LEGALE MAZZONE**

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

**TRIBUNALE DI ROMA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON**

**ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 669 QUATER E 700 C.P.C. E DI NOTIFICA**

**AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER: FRANCA VIGLIONE**, nata a Benevento (BN) il 30.09.1982, c.f. VGL FNC 82P7 A783H e residente in Pietrelcina (BN) alla via Nazionale, n.80, rappresentata e difesa, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Carlo Mazzone (c.f. MZZCRL80C23A783W), e con lui elettivamente domiciliata in Fiumicino (RM) alla via del Tempio della Fortuna n. 45 presso lo studio dell'Avv. Piero Luca Macaluso ove il procuratore dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni anche al numero di fax 0824.1900647 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvcarlomazzone@puntopec.it

**CONTRO: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;

**2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Dirigente p.t.;

**2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA** in persona del Dirigente p.t. TUTTI elettivamente domiciliati, ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale della Stato di Roma alla Via dei Portoghesi 12

telefax 0824.1900647 \* e-mail avvcarlomazzone@puntopec.it



## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

### NONCHE'

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani vigenti negli anni scolastici 2014/2017 per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e di quella Primaria (EEEE)

### PREMESSO CHE

a) la ricorrente è una insegnante precaria in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito nell'a.s. 1999/2000 (**cfr. documento n.1 allegato alla produzione di parte**) attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto della Provincia di Roma per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) con punti 22 e di quella Primaria (EEEE) con punti 34 (**cfr. documento n. 2 allegato alla produzione di parte**), oltre quelli accumulati in virtù del servizio prestato nell'a.s. 2014/2015 (**cfr. documento n. 3 allegato alla produzione di parte**),;

b) con sentenza n. 1973/2015 del 16/04/2015 (**cfr. documento n. 4 allegato alla produzione di parte**), il Consiglio di Stato, nel ribadire il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. n. 235/2014 (recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014 – 2017) nella parte in cui non ha consentito l'inserimento dei docenti muniti di tale titolo abilitante nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento;

c) a seguito della suddetta sentenza, con nota prot. n. 19621 del 06/07/2015 avente ad oggetto *“Richieste di inserimento in*



*Graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002", il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito per brevità "MIUR"), a chiarimento della nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, ha ulteriormente ribadito agli Uffici Scolastici Regionali che possono essere inseriti "a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli. Viceversa, non potranno vantare alcun titolo, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie provinciali di interesse, coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione giuridica, ovvero in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possano invocare alcun provvedimento giudiziale favorevole ad essi individualmente e specificamente rivolto...(Omissis)" (cfr. documento n. 5 allegato alla produzione di parte);*

d) è interesse della ricorrente ottenere una pronuncia che dichiari il proprio diritto ad essere inserita, per le classi di concorso relative alla Scuola dell'Infanzia (AAAA) e di quella Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Ambito Territoriale di Roma valide per il triennio 2014 – 2017, ossia delle graduatorie riservate agli abilitati che in virtù

telefax 0824.1900647 \* e-mail avvcarlomazzone@puntopec.it



dell'art. 399 del D.lgs. 297/1994 e successive modificazioni sono utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente disponibili.

### TANTO PREMESSO

la Sig.ra **FRANCA VIGLIONE**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, **RICORRE** all'Ill.mo Giudice adito per i seguenti:

### MOTIVI

#### 1) *Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario*

In via preliminare si deduce l'assoggettabilità del presente giudizio alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro così come ormai chiarito da un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. **ex multis** CDS sentenza n. 5794/2014; Cass. S.U. ordinanza n.16756/2014) di cui la sentenza n. 3415 resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 7 luglio 2015 rappresenta, in ordine di tempo, l'ultimo *atto*.

Nella sopra citata sentenza il Consiglio di Stato ha affermato che: ***“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di***



**essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.** Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario".

Orbene con il presente ricorso la ricorrente intende far valere il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sulla scorta dell'ormai pacifico, come si vedrà meglio *infra*, riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto.



## 2) *Le graduatorie ad esaurimento*

Prima di procedere con l'analisi dei presupposti giuridici posti a fondamento del presente ricorso appare opportuno, seppur brevemente, delineare il quadro normativo sotteso alle cosiddette graduatorie ad esaurimento già graduatorie permanenti.

A norma dell'art. 399 n. 1 della legge 297/1994, come sostituito dall'art. 1 della legge 124/1999,: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”*. (Cosiddetto sistema del “doppio canale”)

L'articolo 401, nn. 1 e 2, a sua volta stabilisce che: *“Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna,elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1. 2. le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di*



*graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente”.*

E’ opportuno precisare che, in forza dei successivi interventi legislativi, nelle graduatorie di cui all’art. 401 d.Lgs. 297/1994 figura personale con percorsi e titoli professionali piuttosto vari, dai candidati idonei ma non vincitori in precedenti concorsi, ai partecipanti ai corsi di abilitazione che abbiano superato i relativi esami finali.

Tali graduatorie, inizialmente definite come permanenti, sono state predisposte in ciascuna provincia ed articolate in tre fasce a seconda dei requisiti posseduti dai docenti.

**E’ importante notare che per effetto della legge 4 giugno 2004 n. 143 e successive modificazioni la III fascia delle predette graduatorie è stata integrata (Tabella A) con tutti i docenti in possesso di abilitazione o titolo abilitante comunque posseduti.**

Con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico il legislatore provvedeva con l’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cosiddetta “legge finanziaria 2007”) alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e facendo salvi: “ *gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.*



*97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.*

Orbene come si avrà modo di dimostrare il titolo abilitante in possesso della ricorrente, riconosciuto solo nel 2014, era già ampiamente posseduto prima della predetta trasformazione con la evidente conseguenza che la stessa ha diritto, oggi, a richiedere ed ottenere l'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento.

***3) Il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002***

Il valore abilitante del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto all'esito di un lungo percorso giurisprudenziale ed ermeneutico culminato, come si anticipava nelle premesse, nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16/04/2015.

Prima di tale provvedimento, il titolo abilitante di cui si discute aveva ricevuto un primo riconoscimento con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014 con il quale era stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla scorta del parere n. 3823/2013 reso dal Consiglio di Stato in funzione consultiva(**cfr. documento n. 6 allegato alla produzione di parte**).





## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

Nel suddetto parere il Consiglio di Stato, per la prima volta, afferma il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Il Giudice amministrativo statuisce, infatti, l'illegittimità del D.M. n. 62 del 2011, *“nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. Si tratta di un profilo appena accennato nel ricorso in oggetto, che tuttavia deve essere esaminato. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012”.*

Come visto, i Giudici di Palazzo Spada al fine di accertare il valore abilitante del diploma magistrale fanno specifico riferimento al

telefax 0824.1900647 \* e-mail avvcarlomazzone@puntopec.it



## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

combinato disposto dell'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 con l'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994, n. 297. La prima norma prevedeva, infatti, che: *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”* mentre la seconda stabilisce coerentemente che: *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e **nell'istituto magistrale** si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare ... (Omissis)**”*. La norma da ultima citata viene indicata unitamente all'art. 194, comma 1, anche nel D.M. 10 marzo 1997, pur esso richiamato nel parere, contenente *“Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341”* laddove nelle premesse si legge: *“Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare: l'articolo 191, commi 4 e 6, nel quale è fissata la durata del corso degli studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, anche ai fini dell'iscrizione degli alunni a corsi di laurea; l'articolo 194 comma 1 e l'articolo 197 comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto*

telefax 0824.1900647 \* e-mail avvcarlomazzone@puntopec.it



*magistrale...(Omissis)*”. Il D.M. 10 marzo 1997 viene, inoltre, come osserva il Consiglio di Stato richiamato dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012 recante *“l’ indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado”* laddove, anche questa volta nelle premesse del bando si legge: *“Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente, ai fini dell’ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale”* Fattispecie confermata anche dall’art. 15, comma 7, del D.P.R. 323/1998 laddove viene fatto salvo **in maniera permanente il valore legale ed abilitante del diploma magistrale** conseguito al termine del ciclo di studi iniziato entro l’a.s. 1997/1998.

L’esegesi compiuta dal Consiglio di Stato è perfettamente coerente con la disciplina legale prevista dall’ordinamento scolastico di guisa che oggi, anche a seguito della recente sentenza n. 1973/2015 del 16/04/2015 (di cui si discuterà meglio nel proseguo) nessun dubbio può essere nutrito circa il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e, quindi, del conseguente diritto della ricorrente ad ottenere l’inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento.

#### **4) Il D.M. 235/2014 e la sentenza n. 1973/2015 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato**

Occorre rilevare che se da un lato, come visto, il Consiglio di Stato con il parere n. 3823/2013 riconosceva il valore abilitante del diploma



di maturità magistrale per altro verso ha ritenuto, in un primo momento, che dal possesso dello stesso potesse derivarne unicamente l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia.

L'Organo Amministrativo deduceva infatti che: *“A ben guardare l'infondatezza della questione sollevata, nel senso di rivendicare il diritto di quanti abbiano conseguito l'abilitazione magistrale entro l'anno 2001-2002, può derivare esclusivamente dal fatto che gli stessi soggetti non erano inseriti nelle graduatorie permanenti, di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, e non si trovavano in una delle situazioni transitorie ai fini del conseguimento del titolo abilitante, che la legge stessa prende in considerazione per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Pertanto, se si ritiene illegittima la loro mancata inserzione nelle suddette graduatorie permanenti, che vengono a formare le graduatorie ad esaurimento, il ricorso è tardivo; se, invece, si vuole che l'acquisizione, medio tempore e successiva all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, da parte di soggetti in possesso di abilitazione magistrale degli altri requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento debba consentire l'apertura di queste ultime graduatorie, la questione è infondata visto che la legge non consente l'aggiornamento se non in ipotesi specificamente determinate”*.

Sulla scorta del parere reso, il 01/04/2014 veniva approvato il D.M. 235/2014(cfr. **documento n. 7 allegato alla produzione di parte**) recanti le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 (a tal proposito vale solo la pena di accennare



che in base all'art. 1 della legge 143/2004 e successive modificazioni le graduatorie ad esaurimento, ed in generale anche quelle di circolo e d'istituto, vengono aggiornate periodicamente con scadenza, oggi, triennale) e successivamente, il 22/05/2014, il D.M. 353/2014(**cf. documento n. 8 allegato alla produzione di parte**) recanti le disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto.

Ebbene con il D.M. 353/2014, il MIUR riconosce formalmente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s 2001/2002 consentendo, PER LA PRIMA VOLTA, ai soggetti in possesso di tale titolo di formulare domanda di accesso alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto riservate, appunto, agli abilitati (cfr. art. 2 lett. b) punto n. 7 del D.M. 353/2014).

**D'altro canto con il D.M. 235/2014 il MIUR esclude, in maniera illegittima, la possibilità d'inclusione dei soggetti in possesso del diploma magistrale nelle graduatorie ad esaurimento.**

Occorre osservare che la procedura descritta nel D.M. 235/2014 per l'inserimento/aggiornamento nella graduatoria ad esaurimento prevedeva un articolato meccanismo di presentazione della domanda, disciplinato dall'art. 9, commi 2 e 3, da inoltrarsi esclusivamente *on line* previa registrazione sulla piattaforma informatica del MIUR meglio nota come "*Istanze on line*".

Ebbene non soltanto la predetta piattaforma non consentiva l'inoltro della relativa domanda da parte dei soggetti in possesso del diploma di maturità magistrale (non prevedendo, al suo interno, tale tipo di applicazione) ma al tempo stesso l'art. 10, comma 2 lett. b), del D.M.



235/2014 stabiliva perentoriamente come motivo di esclusione l'inoltro di domande in modalità difforme rispetto a quanto previsto, per l'appunto, dall'art. 9, commi 2 e 3.

In altre parole, pur volendo, l'odierna ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo, pur avendone diritto, produrre domanda d'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014 – 2017.

Ebbene con la sentenza n. 1973/2015 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato ha censurato con la sanzione dell'annullamento i criteri stabiliti dal D.M. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in quanto illegittimi.

L'Organo amministrativo motiva la decisione sul condivisibile assunto che: “Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato...” (e si aggiunge del DPR del 25 marzo 2014), “...non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”.

Ed ancora: *“Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza*



*dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato”.*

L'interpretazione offerta non può non essere condivisa perché l'unica in sintonia non solo con il dato normativo ma anche con la *ratio* della legge 296/2006 che, come sopra ricordato, ha “*semplicemente*” trasformato le graduatorie da permanenti ad esaurimento senza abrogare espressamente quanto previsto dalla legge 143/04.

La legge finanziaria del 2007 aveva come intento quello di eliminare il fenomeno del precariato storico (tentativo, come noto, *miseramente fallito*) attraverso la “chiusura” delle graduatorie permanenti a nuovi ingressi ma, al tempo stesso, **facendo salvi i diritti acquisiti dei docenti già in possesso di abilitazione al momento della entrata in vigore della legge e di quelli che nel biennio successivo (2007 – 2008) avessero provveduto a completare il processo per conseguire l'abilitazione già intrapreso.**

Deve ribadirsi che l'art. 1 della legge 143/04 nel rideterminare la composizione e l'accesso alla III fascia delle graduatorie permanenti considera come titoli di accesso validamente valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio quelli previsti dalla Tabella A allegata alla legge, ossia: “A) *Titoli di accesso alla graduatoria. A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità...*” **Tale è quello conseguito con il**



**superamento dell'esame di maturità magistrale come previsto dagli artt. 194 e 197 del D.lgs. 297/1994** *"...o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e ricosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente...(Omissis)"*

Orbene, come già rilevato dal Tribunale di Benevento, nell'accogliere un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto il reinserimento di un docente nelle graduatorie ad esaurimento, la legge 296/2006 **"non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga espressamente quanto previsto dalla Legge 143/04, dando luogo solo alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento"** (ctr. documento n. 9 allegato alla produzione di parte)

Ciò in quanto *"l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che costituisce una delle ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. Ciò non si verifica nel caso in cui la nuova legge abbia determinato esclusivamente il venir meno della "ratio legis" precedente, senza*





*dettare una nuova disciplina della materia da quest'ultima regolata"*  
(cfr. Cass. sentenza n. 14129/2002 e sentenza n. 2502/2001).

Nel caso di specie non esiste alcuna incompatibilità logico giuridica alla contemporanea applicazione delle citate disposizioni posto che l'art. 1 della legge 143/2004 non amplia il novero delle persone iscritte o iscrivibili in graduatoria.

A ben vedere i soggetti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 rientrano nella categoria dei soggetti individuati dalla norma testé citata in possesso del titolo di abilitazione comunque posseduto il cui riconoscimento è avvenuto soltanto, e purtroppo, nel 2014.

D'altronde lo stesso legislatore ha consentito l'inserimento *ex novo* in graduatoria in via di eccezione, per ulteriori categorie di persone.

Nell'a.s. 2012/2013, sulla scorta del cosiddetto decreto Milleproroghe del 2012, il D.M. 53/12 istituì la IV fascia delle graduatorie ad esaurimento per sanare la posizione di coloro i quali, negli anni **2008/09, 2009/10 e 2010/11** avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) ; b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Se, dunque, il legislatore ha consentito l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di soggetti che al momento dell'entrata in vigore della



legge 296/2006 non avevano ancora conseguito l'abilitazione certamente non può dubitarsi del diritto all'inserimento dell'odierna ricorrente nelle medesime graduatorie, il cui titolo, riconosciuto come abilitante a tutti gli effetti di legge solo nel 2014, era già posseduto all'atto dell'emanazione sia della legge 143/2004 che della finanziaria 2007.

Il carattere "ad esaurimento" delle graduatorie ha dunque concretamente visto diverse deroghe che nel corso del tempo.

Da quanto sopra ne deriva che avendo il MIUR provveduto a riconoscere formalmente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 soltanto nel 2014, l'odierna ricorrente ha un diritto soggettivo potestativo a chiedere l'inclusione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ovvero nella medesima fascia in cui la stessa avrebbe avuto diritto ad essere inserita se il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero.

#### **5) Brevi riflessioni sull'efficacia *erga omnes* del giudicato amministrativo in tema di atti a contenuto generale ed inscindibile**

Al fine di evitare pericolosi equivoci appare necessario sottolineare che se il D.M. 235/2014 avesse consentito alla ricorrente di poter validamente produrre domanda d'inserimento nella graduatoria ad esaurimento la stessa non avrebbe ripiegato sull'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto che, come noto, consentono unicamente la possibilità di essere destinatari di offerte di supplenze a



tempo determinato (spesso brevi e saltuarie) senza possibilità di assunzione.

In altre parole la ricorrente facendo legittimo affidamento sul corretto operato della P.A., rafforzato dal parere espresso in un primo momento dal Consiglio di Stato, non ha prodotto domanda d'inserimento anche perché, in ogni caso, come sopra evidenziato, la procedura prevista dal D.M. 235/2014 non glielo consentiva.

Né alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 del 16/04/2015 la stessa ha ritenuto opportuno formulare diffide al Ministero visto il chiaro tenore delle note diramate dal MIUR successivamente a tale pronuncia.

Evidentemente l'atteggiamento dell'amministrazione è dettato dalla mancanza di riconoscimento del valore *erga omnes* alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla scorta di quanto sancito dal comma 132 dell'articolo 1 della legge 311 del 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) ed il comma 6 dell'articolo 41 del d.l. 207 del 2008.

**Sul punto, seppur il presente giudizio abbia ad oggetto principale l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e solo incidentalmente la disapplicazione del D.M. 235/2014 nella parte d'interesse che preclude tale inclusione,** sembra doveroso dedurre che rispetto al divieto di estendibilità del giudicato in materia di pubblico impiego la giurisprudenza ha operato superando il divieto normativo circa l'estensione degli effetti del giudicato nel pubblico impiego, ritenendo che tale norma, dal contenuto eccezionale, debba applicarsi solo nei



casi in cui l'estensione potrebbe esporre l'ente pubblico datore di lavoro ad impegni di spesa non previsti dall'ente stesso (dunque, in funzione di contenimento della spesa pubblica); laddove, invece, non sussiste tale rischio, ma, anzi, sono in bilanciamento altri principi, quali il *favor participationis*, l'imparzialità, il buon andamento e la *par condicio*, deve privilegiarsi l'interpretazione favorevole all'estensione della latitudine del giudicato. (cfr. sentenza TAR Campania n. 3811 del 7 settembre 2012). Ed ancora *“la decisione di annullamento giurisdizionale, che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti solo fra le parti in causa, acquista, invece, efficacia erga omnes nel caso di atti a contenuto generale ed inscindibile, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può non esistere per taluni e non esistere per altri”*. (cfr. sentenza TAR Lazio n. 5157 del 6 giugno 2012).

In questo senso l'effetto estensivo, dal lato soggettivo, degli effetti del giudicato, lungi dal costituire un'*anomalia*, è in realtà il risultato di un portato naturale del giudicato amministrativo: ecco che, così interpretando, è messo in crisi il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato e la possibilità di estensione analogica della regola prevista dall'art. 2909 cod. civ. anche al sistema della giustizia amministrativa.

Occorre, inoltre, rilevare che nel caso di specie non si riesce a comprendere quale possa essere l'aumento di spesa derivabile al Ministero dall'estensione del giudicato amministrativo ai diplomati



magistrali ante 2002. L'inclusione nella graduatoria ad esaurimento di per se non determina l'obbligo immediato di assunzione del docente, lo stesso, infatti, è posto in una posizione di attesa il cui esito deriva dalla disponibilità di un posto di lavoro assegnabile in base al fabbisogno annuo espresso dall'Amministrazione.

Va, altresì, dedotto che il piano di assunzioni straordinario previsto dalla recente riforma del settore scolastico (di cui si avrà modo di parlare più dettagliatamente nel proseguo) prevede già la necessaria copertura finanziaria per l'immissione in ruolo dei docenti presenti in GAE nei limiti e nelle modalità previste dalla legge 107/2015.

**Ad ogni buon conto va rilevato nuovamente che la legge 296/2006 non prevede un termine di decadenza per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a maggior ragione nel caso in esame in cui il valore abilitante del titolo di accesso alle predette graduatorie è stato formalmente riconosciuto nel 2014 e che la normativa di secondo grado espressa dal D.M. 235/2014 è da ritenersi illegittima nella parte in cui, in contrasto con la normativa di rango superiore, ha impedito ed impedisce l'inclusione della ricorrente nelle GAE dell'ambito territoriale di Roma.**

**6) Violazione del legittimo affidamento della ricorrente nella correttezza dell'operato della P.A.**

Quanto dedotto offre, inoltre, lo spunto per "fugare", in questa sede, qualsiasi dubbio in ordine alla tempestività della presente domanda oltre che a dissipare eventuali eccezioni di controparte circa



l'eventuale acquiescenza della ricorrente all'operato imposto dalla P.A. .

Preliminarmente va affermato che la tutela dell'affidamento del cittadino nell'operato della P.A., quale esplicitazione del generale principio della buona fede, trova oggi assoluto riconoscimento nell'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale.

Il principio del legittimo affidamento ha trovato sin dalle origini vastissima applicazione nell'ambito della giurisprudenza comunitaria quale principio generale comune a tutti gli stati membri. Nell'ambito più propriamente amministrativo, il principio del legittimo affidamento ha trovato applicazione sin dalle origini e dalle prime sentenze sulla revoca dell'atto amministrativo. Sono famose le sentenze Algera, Snupat, Simon, Hoogoven, a cui seguono negli anni successivi il caso Alpha-Steel con l'introduzione della ragionevolezza del tempo trascorso tenendo conto della misura dell'affidamento del ricorrente. Si deve aggiungere poi tutta quella giurisprudenza in materia di aiuti di stato e contributi comunitari in cui invece si dà importanza al rispetto delle regole procedurali ed alla circostanza che l'amministrazione, attraverso comportamenti e/o atti univoci, abbia instaurato negli interessati il convincimento della legittimità degli atti compiuti ( **vedasi C-15/85 Consorzio cooperative d'Abruzzo.**)

Nel nostro ordinamento, ma nell'ottica del diritto penale, possiamo certamente affermare che la sentenza più importante e famosa sul legittimo affidamento è la n. 364/1988 sulla illegittimità costituzionale



del principio *ignorantia legis non excusat*, sancito dall'art. 5 del codice penale, ma estensibile alla totalità dell'ordinamento giuridico.

Per quanto qui ci interessa, in tale sentenza la Corte costituzionale riformulando l'art. 5 c. p. in termini di conoscibilità, ossia del dovere del cittadino di essere diligente nell'informarsi sulle norme giuridiche che lo riguardano, precisa che tale dovere di diligenza si ferma, concretizzandosi di fatto in una non responsabilità, nel caso in cui l'amministrazione con propri atti o comportamenti lo abbia indotto a ritenere corretto e conforme a legge il proprio operato, nell'interpretazione ed applicazione fattane da essa stessa, da qui è deducibile la connessione con il principio di certezza del diritto.

Difatti, una specifica applicazione normativa dei principi dettati dalla suddetta pronuncia si è avuta nell'ambito dell'ordinamento tributario con l'emanazione della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) ed in particolare nell'articolo 10.

**Come si può osservare, da una seppur brevissima analisi comparata con la giurisprudenza comunitaria si può ricavare un denominatore comune con i casi in cui l'istituzione abbia fornito con il proprio comportamento assicurazioni all'interessato sulla legittimità del proprio operato e sulla regolarità della sua posizione giuridica; in sintesi tale ragionamento si concretizza nel principio non scritto nell'ordinamento italiano, ma ritenuto dalla giurisprudenza immanente e ricompreso nelle clausole generali di correttezza e buona fede del nemo venire contra factum proprium.**



Tale principio, nel caso che ci occupa, si traduce nel *banale* ma assolutamente significativo assunto che se la ricorrente avesse potuto certamente avrebbe fatto domanda d'inserimento nelle graduatorie permanenti sin dal 2004. La stessa, invece, facendo affidamento sulla correttezza dell'operato della P.A., sostanziato anche dal parere del Consiglio di Stato, all'atto dell'emanazione del D.M. 235/2014 non si è formalmente opposta a tale decisione.

Ovviamente la ricorrente non poteva prevedere all'epoca che il Consiglio di Stato un anno più tardi avrebbe mutato orientamento dichiarando illegittimo il D.M. 235/2014, così come certamente non poteva prevedere l'inizio del processo di riforma del sistema scolastico che come noto trae le sue origini dal documento programmatico denominato "Buona Scuola" emanato dal Governo solo a settembre 2014, né, infine, avrebbe potuto prevedere la sua esclusione dal piano di assunzioni straordinario di cui alla legge 107/2015 che potrebbero comportare l'esaurimento definitivo delle GAE in base al disposto di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge citata.

Alla luce di quanto sopra è evidente la sussistenza del diritto della ricorrente ad essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento relativa all'ambito territoriale di Roma previa disapplicazione, per quanto di ragione, del D.M. 235/2014 facendone salvi gli effetti a far data dalla pubblicazione del suddetto decreto ministeriale.

**7) Sull'istanza cautelare in corso di causa ex artt. 669 *quater* e 700 c.p.c.**





### 7.1) *Sul fumus boni iuris*

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* sotteso alla richiesta cautelare ci si riporta, al fine di evitare ripetizioni, al contenuto di quanto sin qui dedotto, richiesto ed eccepito ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente ricorso.

### 7.2) *Sul periculum in mora*

Come sicuramente noto all'Ill.mo Organo Giudicante la travagliata riforma del sistema scolastico, meglio noto come ddl "Buona Scuola", ha recentemente trovato l'approvazione definitiva del nostro Parlamento con l'emanazione della legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

I commi 95 e seguenti dell'art. 1 della legge 107/2015 prevedono disposizioni per un piano di assunzioni straordinario nell'ambito scolastico per circa 102.000 docenti precari di ogni ordine e grado.

Il piano di assunzioni è modulato attraverso l'espletamento di diverse fasi a seconda che le assunzioni riguardino i posti disponibili e vacanti propri dell'organico di diritto o i cosiddetti posti dell'organico funzionale dell'autonomia, cioè i posti derivanti dall'espressione del fabbisogno individuale espresso da ciascuna scuola.

Dato comune delle varie fasi del piano straordinario, peraltro già avviato, è che le proposte di assunzione saranno rivolte non solo ai docenti inclusi nelle cosiddette graduatorie di merito (vale a dire



coloro i quali sono risultati vincitori o idonei a seguito dell'espletamento dell'ultimo concorso pubblico) ma anche ai docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Va da sè che la mancata inclusione dell'odierna ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento pregiudica in modo irreparabile la possibilità di accedere al piano di assunzioni straordinario.

A conferma di quanto appena dedotto sembra utile riportare la decisione del Tribunale di Pordenone recentemente espressosi, con ordinanza dell'11 giugno 2015, sulla fattispecie che ci occupa.

*“il Disegno di legge di riforma della scuola al co. 2 dell'art. 8 stabilisce proprio che i docenti interessati al piano straordinario di assunzione saranno quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente. **Esiste quindi un pericolo grave ed irreparabile per i ricorrenti i quali, non vedendosi riconosciuto il diritto all'inserimento nelle Gae della Provincia di Pordenone, non avranno nessuna possibilità di partecipare alle assunzioni previste dalla riforma della Scuola** appena approvata né a supplenze future in quanto le graduatorie esistenti con decorrenza dal 1.09.2015 perderanno efficacia” (cfr. documento n. 10 allegato alla produzione di parte)*

A quanto sopra va aggiunto che il pregiudizio è ulteriormente accentuato dal fatto che i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 107/2015 possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province a livello nazionale.



Ciò significa che il docente titolare di un punteggio che non gli consente di aspirare all'assunzione nel proprio originario ambito territoriale avrà la facoltà di individuare, su tutto il territorio nazionale, altre province in cui presentare domanda aumentando le sue *chances* di trovarsi in posizione utile per l'assunzione.

In termini ancora più generali e sotto diversa angolazione va poi osservato che in base all'art. 1, comma 105, della legge 107/15: “ ***A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b***” (ovvero le GAE), “***se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata***”.

Ciò, *detto in soldoni*, equivale a dire che la mancata inclusione, oggi, nelle graduatorie in argomento rischia di far perdere qualsiasi possibilità d'ingresso futuro, che, in ogni caso non sarebbe più utile allo scopo dell'immissione in ruolo.

Non va, peraltro, sottaciuto che l'auspicabile accoglimento delle ragioni della ricorrente in un momento successivo al completamento delle fasi del piano di assunzioni straordinario comporterebbe l'invalidazione a catena di tutti gli atti di nomina nel frattempo effettuati dal Ministero con conseguente grave danno per tutti i soggetti coinvolti e per l'erario stesso.

Alla luce di quanto sopra la Sig.ra **FRANCA VIGLIONE** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**RICORRE**



All'Ill.mo Tribunale di Roma – Sezione Lavoro affinché, per i motivi di cui in narrativa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia, previo accertamento della nullità e/o dell'illegittimità con conseguente disapplicazione del D.M. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda d'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria e di tutti i successivi atti amministrativi connessi e conseguenti nonché delle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014 – 2017 nell'ambito provinciale di Roma per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia e EEEE – Scuola Primaria nella parte in cui non contemplano la persona dell'istante

**IN VIA CAUTELARE EX ARTT. 669 QUATER E 700 C.P.C.**

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti o *inaudita altera parte* accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

1) **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente, con decorrenza dall'approvazione e/o della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014 – 2017 della Provincia di Roma o in subordine dall'approvazione e/o della pubblicazione del D.M. 325/2015, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento(GAE) di III fascia per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria della Provincia di Roma nella posizione attribuibile in base al punteggio indicato al



punto a) delle premesse del presente ricorso o di quello diverso eventualmente accertato e conseguentemente **ordinare** alle Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di consentire la presentazione e di accogliere la domanda d'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento(GAE) di III fascia per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria della Provincia di Roma nella posizione attribuibile in base al punteggio indicato al punto a) o di quello diverso eventualmente accertato a far data dall'approvazione e/o dalla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014 – 2017 della Provincia di Roma o in subordine dall'approvazione e/o della pubblicazione del D.M. 325/2015 mediante la riattivazione, a tal fine, delle funzioni della piattaforma informatica “Istanza on line” ovvero in formato cartaceo e ciò a tutti gli effetti di legge e dunque ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo di cui alla legge 107/2015.

**NEL MERITO:**

1) **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente, con decorrenza dall'approvazione e/o della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014 – 2017 della Provincia di Roma o in subordine dall'approvazione e/o della pubblicazione del D.M. 325/2015, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento(GAE) di III fascia per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria della Provincia di Roma nella posizione attribuibile in base al punteggio indicato al punto a) delle premesse



## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

del presente ricorso o di quello diverso eventualmente accertato, con ogni conseguenza di legge, ivi compreso quello di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015, e per l'effetto **Condannare** le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente con decorrenza dall'approvazione e/o della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014 – 2017 della Provincia di Roma o in subordine dall'approvazione e/o della pubblicazione del D.M. 325/2015, nelle graduatorie ad esaurimento(GAE), di III fascia per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria della Provincia di Roma nella posizione attribuibile in base al punteggio indicato al punto a) delle premesse del presente ricorso o di quello diverso eventualmente accertato con ogni conseguenza di legge, ivi compreso quello di partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara **antistatario**.

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- 1) Copia diploma maturità con autocertificazione;
- 2) Copia anagrafici e graduatorie valutate estratte dalla piattaforma “Istanze on line” del MIUR;
- 3) Originale Autocertificazione punteggio conseguito durante a.s. 2014/2015
- 4) Copia sentenza n. 1973/2015 del 16/04/2015 del Consiglio di Stato;

telefax 0824.1900647 ✱ e-mail avvcarlomazzone@puntopec.it



## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

- 5) Copia nota MIUR prot. n. 19621 del 06/07/2015;
- 6) Copia Decreto del Presidente della Repubblica del 25/03/2014;
- 7) Copia D.M. 235/2014;
- 8) Copia D.M. 353/2014;
- 9) Copia ordinanza Tribunale di Benevento resa il 26/11/2014 nel procedimento NRG 4727/12;
- 10) Copia Ordinanza Tribunale di Pordenone resa l'11/06/2015 nel procedimento NRG 310/2015;
- 11) Copia D.M. 325/2015
- 12) Copia ultimo contratto stipulato presso IC Via del Calice Roma a.s. 2014/2015.

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce rilasciato dalla ricorrente

#### **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali – AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria valide per il triennio 2014- 2017 nella Provincia di Roma;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento



## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA – Scuola dell’infanzia ed EEEE – Scuola Primaria sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- contro interessati sono, altresì, tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che potranno concorrere all’assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 100, della legge 107/15 con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali soggetti all’ampliamento dei beneficiari del piano di stabilizzazione

### RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza (in caso di mancato accoglimento dell’istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l’impossibilità di identificarli tutti;

### CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l’efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;

- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per il ricorrente;





## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 C.p.C. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le tante TAR Lazio 176/09);

### RILEVATO INFINE CHE

La notifica con pubblicazione sul sito Internet continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15)), tutto ciò premesso la scrivente

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

### FORMULA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

### VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso AAAA – Scuola dell'infanzia ed EEEE – Scuola Primaria

telefax 0824.1900647 ✱ e-mail avvcarlomazzone@puntopec.it



## STUDIO LEGALE MAZZONE

Benevento, Piazza Cardinal Pacca, 3

Tel. e Fax 0824/1900647

Mail: avvcarlomazzone@puntopec.it

vigenti per gli anni scolastici 2014 – 2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità della ricorrente e delle amministrazioni intimare;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei contro interessati genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per la classe di concorso AAAA – Scuola dell’infanzia ed EEEE – Scuola Primaria vigenti per il triennio 2014 – 2017 e, in particolare, i docenti inseriti per la suddetta classe di concorso nell’ambito territoriale di Roma
- 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza

**Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile per cui il contributo dovuto ammonta ad Euro 259,00**

Con osservanza.

Benevento, 21 luglio 2015

Avvocato Carlo Mazzone

